



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza 33 del 22/04/2020: rettifica

Oggetto: rettifica ordinanza sindacale per contrastare la diffusione del COVID-19 (Coronavirus) sul territorio comunale – Ulteriori provvedimenti

IL SINDACO

Vista e richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 37 del 22/04/2020;
a parziale rettifica dell'Ordinanza sindacale n. 33 del 22/04/2020

ORDINA

allo scopo di contrastare, contenere e prevenire il diffondersi del virus COVID-19 nel Comune di Castel San Giorgio, le seguenti misure specifiche:

- la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate festive, fino al 3 maggio 2020, fatta eccezione per **“le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all'esterno delle rivendite potranno restare in funzione”**
- secondo quanto già previsto dalle norme statali e regionali vigenti, di limitare al massimo la circolazione dei cittadini sul territorio comunale, prevedendo la possibilità di uscire di casa per il disbrigo delle attività ritenute assolutamente necessarie da parte di una sola persona per nucleo familiare;
- ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali disposte, consentite e adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio, utilizzando i d.p.i. contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna non è consentito nessun assembramento e deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Pertanto la circolazione nelle vie e strade cittadine, nonché l'accesso negli orari di apertura agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche ed ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato è consentito solo indossando dispositivi di protezione e sicurezza quali le mascherine e i guanti monouso. I d.p.i. predetti devono essere in buono stato e devono essere indossati correttamente, coprendo integralmente le mani e le vie respiratorie;
- Tutti i titolari delle attività aperte al pubblico (esercizi commerciali, banche, poste, ecc.) sono obbligati a dotare di d.p.i. i propri dipendenti e a verificarne il corretto utilizzo da parte

degli stessi, secondo quanto indicato e previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

AVVERTE

Che il mancato rispetto degli obblighi richiamati nell'ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00;

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cautela igienico sanitaria e dell'adozione delle necessarie misure come disposte e raccomandate dalle norme tutte vigenti in materia di prevenzione, contenimento e gestione del rischio epidemico, richiamate in premessa, con negligenza, imprudenza, imperizia, può configurare fattispecie di reato ex art. 452 c.p. in relazione all'art. 438 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica), anche in forma concorsuale.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
- Che sia pubblicata sull'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- Che sia comunicata alla cittadinanza tramite manifesti e tramite altri strumenti idonei di comunicazione;
- Che la presente ordinanza sia comunicata, altresì, a:
 - Prefettura U.T.G. di Salerno;
 - Regione Campania;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Castel San Giorgio;
 - Comando Polizia Municipale di Castel San Giorgio;
 - Guardia di Finanza di Salerno;
 - ASL DS n. 60;
 - Camera di Commercio;

affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza da parte dei cittadini e dei titolari degli esercizi commerciali,

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 si comunica che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente al TAR Campania – Sezione di Salerno o al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Dalla Residenza Municipale, 23/04/2020

M. Sindaco
Paola Lanzara

